Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCILLA GATT

Seduta del 17/03/2020

FATTO

Titolare del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio della durata di 120 rate, stipulato in data 06/04/2010 ed estinto in via anticipata il 30/12/2010 in corrispondenza dell'8^ rata, il ricorrente, insoddisfatto degli esiti della fase prodromica al presente ricorso, chiede la retrocessione degli oneri non maturati per un importo complessivo di € 2.115,43 più interessi legali.
In particolare, domanda la retrocessione in applicazione del criterio pro rata temporis delle seguenti voci di costo:
- commissioni intermediario mandante per € 1.170,15;
- commissioni agente per € 784,00;
- oneri assicurativi per € 161,28.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, eccepisce, in via preliminare, che il ricorso è irricevibile in quanto al reclamo è stata allegata una procura sottoscritta dal ricorrente ma senza l'autenticazione della firma. Ciò produce un difetto di rappresentanza che impone di considerare il reclamo come mai presentato. Essendo il reclamo condizione necessaria di procedibilità del ricorso all'ABF, quest'ultimo dovrebbe essere dichiarato irricevibile.
Eccepisce, inoltre, nel merito, di aver formulato una proposta transattiva per € 1.331,43 più interessi legali che comprende, utilizzando il metodo di calcolo del pro rata temporis, le commissioni bancarie ed i costi assicurativi, così escludendo la commissione dovuta all'agente in quanto quest'ultima non può che configurarsi come up-front. A questa sarebbero aggiunti i costi per la presentazione del ricorso.

L'intermediario, pertanto, chiede all'arbitro, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso di controparte, in quanto presentato in assenza di precedente valido reclamo.
In via subordinata chiede, nel caso l'arbitro ritenga di entrare nel merito del ricorso in esame, che venga ritenuto adeguato il rimborso proposto dalla Banca, respingendo ogni maggiore pretesa avanzata dal ricorrente nel ricorso e di conseguenza di non accogliere lo stesso, ovvero di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

Preliminarmente va affrontata l'eccezione di rito relativa alla preventiva presentazione del reclamo che, secondo l'intermediario, andrebbe considerato inesistente per mancanza di procura autenticata. Tale eccezione, però, non merita accoglimento in quanto infondata.
Questo Collegio, infatti, con la decisione n. 21107/19, aveva già avuto modo di evidenziare che "la contestata assenza di autentica di firma, richiesta dall'art. 83 c.p.c. per la procura alle liti ai fini dell'esercizio del diritto di azione dinanzi al giudice ordinario, non assume rilevanza nel caso di specie: il reclamo, infatti, pur costituendo una condizione di procedibilità del ricorso dinanzi all'Arbitro, non è un atto della procedura, ma esclusivamente un atto "con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento omissivo". Pertanto, pur essendo necessaria una procura per la sua proposizione a mezzo di rappresentante, il reclamo non è atto giudiziale per il quale dovrebbe applicarsi la disposizione citata in tema di autenticazione".
Passando, poi, all'esame del merito della questione sottoposta a questo Collegio, si rileva come la domanda del ricorrente sia relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi sopportati con riferimento alla conclusione del contratto.
La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".
E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto(c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodoproporzionale puro, c.d. pro rata temporis.
Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli

interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.
La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".
Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019,ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:" A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".
"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".
"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".
"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".
"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring". In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.
Tutto ciò premesso, il Collegio, dopo attento esame della documentazione prodotta agli atti, ritiene che gli oneri assicurativi e i costi indicati nella lett. a) del contratto (al netto di quanto previsto nella lett. b) possano qualificarsi come recurring in ragione delle attività ad essi riferite così come descritte nel testo contrattuale; al contrario vanno qualificati come up front i costi riferiti all'attività dell'agente così come indicati nella lett. b) del contratto.
Ritiene, dunque, che, nel caso di specie la domanda restitutoria vada accolta come segue in riferimento ai costi recurring, liquidati in applicazione del consolidato criterio pro rata temporis:

- oneri assicurativi per € 161,28;
- commissioni intermediario mandante per € 1.170,15.

Accoglie, invece, per la suddetta voce di costo "istantanea" la domanda restitutoria per l'importo importo appresso indicato, determinato in applicazione del criterio degli interessi pattizi individuato dal Coll. Coordinamento n. 26525/2019 in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, criterio cui questo Collegio aderisce in piena autonomia, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.):

- commissione agente per € 738,99.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di€ 2.070,42, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO